



Il Ministro della Difesa

VISTO

l'articolo 647 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento militare», recante norme generali sui concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, e in particolare il comma 1, il quale prevede che con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte relativa al reclutamento nei corpi sanitari, sono indicati per ciascuna Forza armata: i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonché quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; la composizione delle commissioni esaminatrici;

VISTO

l'articolo 635, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 2), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, il quale prevede che, in relazione al possesso del requisito dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per il reclutamento nelle Forze armate, la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali;

VISTO

il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre 2018, recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2020, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio 2020, e dal decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della

difesa, dispensa n. 14 del 20 maggio 2020, e in particolare gli articoli 17, 22 e 27, che disciplinano le prove di concorso, rispettivamente, per l'ammissione ai corsi delle accademie e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e dei ruoli speciali;

RAVVISATA l'esigenza di modificare gli articoli 17, 22 e 27 del decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, al fine di prevedere che non sia più obbligatorio inserire nei bandi di concorso la prova facoltativa di conoscenza di lingue straniere scelte dai candidati tra quelle indicate nei medesimi bandi, nonché di adeguare la disciplina per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in riferimento ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

DECRETA

Art. 1

Prove di concorso

1. Al decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, indicato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. *Prove di concorso* - 1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti, secondo l'ordine e le modalità stabiliti nel bando:

a) l'eventuale prova di preselezione, di cui all'articolo 14;

b) una o più prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni su argomenti di attualità, cultura generale o relativi a materie indicate nel bando, scelte tra quelle previste dai programmi ministeriali dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

c) una o più prove orali sulle materie indicate nel bando, scelte tra quelle previste dai programmi ministeriali dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

d) la prova di conoscenza della lingua inglese;

e) l'eventuale prova facoltativa di conoscenza di non più di due lingue straniere scelte dal candidato tra quelle previste nel bando;

f) le prove di efficienza fisica;

g) l'eventuale prova di informatica;

h) l'eventuale tirocinio, di cui all'articolo 18.

2. Le prove scritte e le prove orali, di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate in trentesimi e si intendono superate con il punteggio minimo stabilito nel bando e comunque non inferiore a 18/30 in ciascuna prova. Se le prove scritte consistono in quesiti a risposta multipla predeterminata, in alternativa a quanto stabilito dal primo periodo, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio incrementale calcolato in base alla votazione in trentesimi riportata, secondo le modalità ivi stabilite.

3. La prova di conoscenza della lingua inglese e la prova facoltativa di conoscenza di altre lingue straniere, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono valutate in trentesimi. Il bando può prevedere che le prove si intendono superate con il punteggio minimo di 18/30 ovvero che, per ciascuna lingua, viene attribuito un punteggio incrementale calcolato in base alla votazione riportata, secondo le modalità ivi stabilite.

4. Le prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera *f*), prevedono parametri differenziati per gli uomini e per le donne e comportano giudizi di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio, se previsto dal bando e secondo le modalità ivi stabilite.

5. Le modalità di svolgimento della prova di informatica, di cui al comma 1, lettera *g*), e i criteri per l'attribuzione del punteggio, in misura comunque non superiore a un punto, sono stabiliti nel bando.»;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. *Prove di concorso* - 1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti, secondo l'ordine e le modalità stabiliti nel bando:

a) l'eventuale prova di preselezione, di cui all'articolo 14;

b) due o più prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni su argomenti di cultura generale o relativi a materie indicate nel bando, eventualmente distinte per ruoli, armi, corpi, categorie, specialità di reclutamento, scelte tra quelle previste dai piani di studio universitari per le lauree magistrali richieste per la partecipazione al concorso;

c) la prova orale sulle materie indicate nel bando, eventualmente distinte per ruoli, armi, corpi, categorie, specialità di reclutamento ovvero in materie obbligatorie e materie a scelta del candidato;

d) l'eventuale prova di conoscenza della lingua inglese;

e) l'eventuale prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando;

f) le prove di efficienza fisica;

g) le eventuali prove a carattere teorico-pratico sulle materie indicate nel bando, scelte tra quelle previste dai piani di studio universitari per le lauree magistrali richieste per la partecipazione al concorso;

h) l'eventuale prova di informatica;

i) la valutazione dei titoli di merito, secondo le modalità stabilite nel bando.

2. Le prove scritte, la prova orale e le prove teorico-pratiche, di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *g*), sono valutate in trentesimi e si intendono superate con il punteggio minimo stabilito nel bando e comunque non inferiore a 18/30 in ciascuna prova.

3. La prova di conoscenza della lingua inglese e la prova facoltativa di conoscenza di altra lingua straniera, di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), sono valutate in trentesimi. Il bando può prevedere che le prove si intendono superate con il punteggio minimo di 18/30 ovvero che, per ciascuna lingua, viene attribuito un punteggio incrementale calcolato in base alla votazione riportata, secondo le modalità ivi stabilite.

4. Le prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera *f*), prevedono parametri differenziati per gli uomini e per le donne, eventualmente anche per distinte fasce di età, e comportano giudizi di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio, se previsto dal bando e secondo le modalità ivi stabilite.

5. Le modalità di svolgimento della prova di informatica, di cui al comma 1, lettera *h*), e i criteri per l'attribuzione del punteggio, in misura comunque non superiore a un punto, sono stabiliti nel bando.»;

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. *Prove di concorso* - 1. Per lo svolgimento dei concorsi, di cui agli articoli 655, comma 1, 655-bis e 658 del codice dell'ordinamento militare, sono previsti, secondo l'ordine e le modalità stabiliti nel bando:

- a) l'eventuale prova di preselezione, di cui all'articolo 14, ovvero, in alternativa, una procedura di preselezione per titoli, secondo le modalità indicate nel bando di concorso;
- b) due prove scritte, che possono consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera ovvero in composizioni sulle materie professionali indicate nel bando, eventualmente distinte per ruoli, armi, corpi, categorie, specialità di reclutamento, nonché, eventualmente, su argomenti di cultura generale;
- c) la prova orale sulle materie indicate nel bando, eventualmente distinte per ruoli, armi, corpi, categorie, specialità di reclutamento;
- d) l'eventuale prova di conoscenza della lingua inglese;
- e) l'eventuale prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando;
- f) le prove di efficienza fisica;
- g) l'eventuale prova di informatica;
- h) la valutazione dei titoli di merito, secondo le modalità stabilite nel bando.
2. Le prove scritte e la prova orale, di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate in trentesimi e si intendono superate con il punteggio minimo stabilito nel bando e comunque non inferiore a 18/30 in ciascuna prova. Il bando può prevedere che al punteggio espresso in trentesimi è attribuito un valore ponderale, secondo le modalità ivi stabilite.
3. La prova di conoscenza della lingua inglese e la prova facoltativa di conoscenza di altra lingua straniera, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono valutate in trentesimi. Il bando può prevedere che le prove si intendono superate con il punteggio minimo di 18/30 ovvero che, per ciascuna lingua, viene attribuito un punteggio incrementale calcolato in base alla votazione riportata, secondo le modalità ivi stabilite.
4. Le prove di efficienza fisica di cui al comma 1, lettera f), prevedono parametri differenziati per gli uomini e per le donne, eventualmente anche per distinte fasce di età, e comportano giudizi di idoneità o non idoneità con eventuale attribuzione di punteggio, se previsto dal bando e secondo le modalità ivi stabilite. I candidati, ai quali si applica l'articolo 635, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, sono esonerati dalle prove di cui al presente comma e, se il bando prevede l'attribuzione di punteggio, ad essi è assegnato il punteggio minimo stabilito per il superamento delle prove.
5. Le modalità di svolgimento della prova di informatica, di cui al comma 1, lettera g), e i criteri per l'attribuzione del punteggio, in misura comunque non superiore a un punto, sono stabiliti nel bando.».

Art. 2

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2020, indicato in premessa, è abrogato.

Roma, li - **5 AGO. 2021**

IL MINISTRO
